

N. R.G. 8562/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr. Luca BOCCUNI

PRESIDENTE REL.

dr.ssa Lisa TORRESAN

GIUDICE

dr.ssa Sara PITINARI

GIUDICE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa

DA

[REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
corrente in Verona, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to **[REDACTED]**

[REDACTED] in forza di procura in calce
all'atto di citazione;

ATTRICE

CONTRO

[REDACTED] S.C.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
corrente in Negrar (VR), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Stefano Brendolan, con
domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Daniele Manin n. 5, in forza di mandato unito
alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:

"Si accerti che **[REDACTED]** ha legittimamente esercitato il diritto di recesso per
le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto e che, per la stessa, il rapporto sociale si è
sciolto. Con vittoria delle spese del giudizio".

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:



“In via preliminare, dichiararsi l’incompetenza del Tribunale adito per essere la domanda proposta da devolversi in arbitri. Nel merito, nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell’eccezione di incompetenza, voglia il Tribunale adito respingere le domande tutte *ex adverso* formulate siccome infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di causa”.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione di data 21.8.2019, regolarmente notificato, [REDACTED] ha allegato di essere socia, a far data dal 29.5.2013, di [REDACTED] [REDACTED] che, con deliberazione del 16.5.2019, l’assemblea dei soci, nella sua assenza, avrebbe deliberato la modificazione dell’art. 30 dello statuto disciplinante il diritto di voto.

A detta dell’attrice, la previgente regola statutaria avrebbe previsto che ciascun socio, titolare del diritto di esprimere un voto assembleare, a prescindere dall’ammontare del propria quota, avrebbe avuto la facoltà di delegare per iscritto altro socio o parente fino al terzo grado, il coniuge ovvero un affine fino al secondo grado che collaborano nell’impresa, al fine di partecipare all’assemblea ed alle votazioni, in caso di impedimento del delegante, mentre la nuova regola statutaria, così come modificata, prevedrebbe che il socio impedito nella partecipazione avrebbe facoltà di delegare per iscritto un genitore, un figlio, il coniuge, un fratello o sorella al fine di partecipare all’assemblea e alle votazioni, essendo espressamente escluso che, al di fuori dell’ambito familiare, siano ammesse deleghe a soci o a terzi, nonché precisandosi che le società socie possano intervenire all’assemblea per il tramite del loro legale rappresentante o di altra persona socia della medesima società appositamente delegata.

A detta dell’attrice, la deliberata modificazione statutaria, restringendo la possibilità di delega al solo ambito familiare e limitando per le società socie la facoltà di delega ai soli soci della medesima società, avrebbe comportato una significativa modificazione dello stato concernente i diritti di voto o di partecipazione, circostanza che legittimerebbe, a norma dell’art. 14 dello statuto, il recesso del socio che non abbia concorso alla deliberazione medesima, recesso peraltro da reputarsi senz’altro legittimo anche in ragione della disciplina prevista dall’art. 2437 cc.

Rammentando di avere esercitato detto recesso con raccomandata indirizzata a [REDACTED] [REDACTED] ha lamentato che illegittimamente [REDACTED] avrebbe rigettato la richiesta, diffidando il regolare conferimento dell’uva secondo obbligo statutario, così convenendo in giudizio la medesima onde accertare la regolarità ed efficacia del proprio recesso con conseguente cessazione del vincolo sociale nei suoi confronti.



Costituendosi in giudizio [REDACTED] sca ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito, essendo la controversia devoluta in arbitrato rituale, secondo quanto previsto dall'art. 41 dello statuto sociale.

Nel merito, la società convenuta ha evidenziato che la modifica statutaria avrebbe aggiornato la regolamentazione delle facoltà di delega alla realtà della compagine sociale, prevedendosi che, nel caso di attività di impresa individuale, l'imprenditore socio avrebbe la facoltà di delegare famigliari senza la necessità che gli stessi svolgano attività lavorativa nell'impresa stessa, come in precedenza previsto, così potendosi addirittura parlare di ampliamento della facoltà, nonché regolandosi specificamente il caso della delega conferita da soci organizzati in forma societaria in precedenza non prevista.

[REDACTED] ha evidenziato che le limitazioni al diritto di voto, legittimanti il recesso del socio, sarebbero unicamente quelle incidenti direttamente sulle facoltà riconnesse ai diritti partecipativi del socio e che, quindi, inciderebbero direttamente sul diritto di voto riconosciuto al socio medesimo, quali quelle escludenti detto diritto, eventualmente anche per quanto riguarda alcune materie, ovvero quelle modificative delle condizioni in forza delle quali il diritto possa essere esercitato, ma non quelle incidenti sul *quorum* costitutivo e deliberativo, rimanendo immutati i diritti di voto connessi alla partecipazione sociale.

Seguendo detta prospettiva, parte convenuta ha evidenziato che la modifica statutaria, riguardante unicamente la facoltà di delega, non inciderebbe direttamente sui diritti di voto connessi alla partecipazione, posto che la delega sarebbe unicamente una facoltà riconosciuta al socio attraverso cui il suo diritto, non limitato, potrebbe esprimersi, tanto che essa facoltà potrebbe essere anche negata, senza intaccare il diritto partecipativo.

Conseguentemente, la convenuta ha dedotto che la disciplina statutaria e lo stesso art. 2437 cc consentirebbero il diritto di recesso solo nel caso in cui siano introdotte modificazioni statutarie tali da limitare l'attribuzione del diritto di voto ma non quelle inerenti al suo concreto esercizio, così avendo [REDACTED] correttamente negato l'efficacia del recesso, affermando che l'assemblea non avrebbe apportato alcuna modifica del diritto in questione, giustificazione assolutamente esaustiva, nonostante l'affermata genericità lamentata da controparte.

Infine, la convenuta, nel concludere per il rigetto della domanda attorea, ha eccepito anche il difetto di interesse ad agire di [REDACTED], posto che la stessa non sopporterebbe alcun nocumento dalla modifica statutaria che riguarderebbe essenzialmente la facoltà di delega riconosciuta al socio persona fisica, dovendosi anche considerare che, ove si riconoscesse la legittimità del recesso, deriverebbe pregiudizio per la [REDACTED] che, oltre a dover liquidare la partecipazione, perderebbe anche i conferimenti di uva a cui i soci sarebbero obbligati.



La preliminare eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta deve reputarsi infondata.

Se deve darsi atto che, effettivamente, l'art. 41 dello statuto di [REDACTED] prevede che "qualsiasi dissidio che possa insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, esclusi solo quelli che a norma di legge non possono formare oggetto di compromesso, sarà rimesso alla determinazione di un arbitro nominato dal Presidente delle C.C.I.A.A. di Verona", avendo il procedimento arbitrale "carattere rituale", deve evidenziarsi che l'art. 14 dello statuto medesimo, regolante specificamente il recesso del socio, dispone che nell'ipotesi in cui gli amministratori, a cui il recesso deve essere comunicato, ritengano con comunicazione motivata che non sussistono i presupposti del recesso, il socio può proporre entro sessanta giorni da detta comunicazione opposizione al Tribunale. In altre parole, l'ipotesi dell'accertamento della sussistenza dei presupposti per esercitare il recesso, negati, come nel caso di specie, dagli amministratori, risulta essere sottratta alla disciplina statutaria generale in tema di arbitrabilità delle controversie tra soci e società, prevedendosi la competenza del Tribunale, chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del recesso che, comunicato dal socio, sia stato negato dagli amministratori della società. In altre parole, la controversia oggetto di lite risulta per volontà statutaria sottratta alla regola generale prevista dall'art. 41 dello statuto medesimo, richiamando in tema l'art. 14 in modo letterale l'art. 2532 comma 2 cc, esprimendo lo statuto la volontà di non sottoporre detta controversia alla competenza arbitrale.

L'art. 808 *quater* cpc, in tema di interpretazione della convenzione di arbitrato, prevede che, nel dubbio, la convenzione medesima debba interpretarsi nel senso che la competenza arbitrale si estenda a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce. Tuttavia, affinché possa darsi applicazione al principio normativo citato è necessario che sussista dubbio interpretativo di quanto oggetto della clausola arbitrale, dubbio che nel caso di specie non sussiste, vista la chiara disciplina pattizia prevista dall'art. 14 dello statuto, essendo ben possibile che le parti non abbiano voluto scegliere in via esclusiva l'arbitrato, riservando alla competenza del Giudice l'ipotesi della contestazione dei presupposti legittimati il recesso del socio.

Quanto al merito del giudizio, deve evidenziarsi che l'art. 14 dello statuto di [REDACTED] [REDACTED] legittima il recesso di quei soci che non abbiano concorso alle deliberazioni, tra l'altro, di modifica "concernente i diritti di voto o di partecipazione", previsione statutaria che ripete quanto previsto dall'art. 2437 lett. g) cc, in tema di recesso dalla società per azioni. Sul punto va segnalato che lo statuto di [REDACTED] prevede espressamente, al proprio art. 42, che alla cooperativa, per tutto quanto non espressamente previsto dallo statuto medesimo, si applichino in



quanto compatibili le norme sulle società per azioni, disposizione che ricalca l'art. 2519 comma 1 cc.

Fatte queste debite premesse, si deve rilevare che l'interpretazione dell'art. 2437 lett. g) cc, riproducibile anche per la clausola statutaria in commento, legittimante il recesso del socio nel caso in cui vengano adottate deliberazioni assembleari che comportino la modifica statutaria concernente i diritti di voto o di partecipazione, ha dato luogo ad incertezze circa il significato da assegnare alle locuzioni "diritti di voto" o "diritti di partecipazione", fronteggiandosi a grandi linee la tesi secondo cui i diritti di partecipazioni a cui la norma si riferirebbe sarebbero tutti i diritti partecipativi, ivi compresi quelli amministrativi, e la tesi secondo cui detti diritti sarebbero esclusivamente quelli di contenuto e natura patrimoniale, essenzialmente riferibili, nel caso di specie, alla distribuzione degli utili, pure prevista dall'art. 24 dello statuto sociale, e alla remunerazione del prodotto conferito, secondo il disposto del successivo art. 25. La distinzione, nel caso che occupa, non pare essere di secondo momento, posto che se dei diritti partecipativi si debba dare una accezione ampia, allora il diritto riconosciuto al socio di delegare la propria partecipazione all'assemblea a terzi, parimenti delegati ad esercitare il relativo voto, ben potrebbe essere espressione di un diritto partecipativo di carattere amministrativo, pur non direttamente attinente il diritto di voto. Così opinando potrebbe giungersi a ritenere che la modificazione statutaria del diritto riconosciuto al socio di delegare terzi a partecipare all'assemblea, potrebbe sussumersi nel caso giustificante il recesso, in quanto potrebbe trattarsi di una modifica diretta dei diritti di partecipazione di carattere amministrativo riconosciuti al socio.

Senonché la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affrontare la questione, affermando che, "nel considerare il dato letterale, occorre anzitutto raffrontare i diritti di voto con i diritti di partecipazione: se questi ultimi fossero intesi in senso ampio, ossia come comprensivi dei diritti di partecipazione all'amministrazione della società, la menzione dei diritti di voto, nell'espressione tenuta insieme dalla disgiuntiva «o» (diritti di voto «o» di partecipazione) non avrebbe senso, giacché i diritti di voto rappresentano l'aspetto principale dei diritti di partecipazione all'amministrazione della società. Il che impone di ritenere che i diritti di partecipazione debbano essere senz'altro riferiti ai soli diritti di natura economica" (Cass. n. 13875/2017).

Dette considerazioni consentono di escludere che la deliberazione di modificazione della facoltà riconosciuta al socio di farsi rappresentare in assemblea onde esercitare il diritto di voto, possa essere considerata, al fine del sorgere del diritto di recesso, sotto il profilo della modifica dello statuto concernente i diritti di partecipazione.

La questione attiene, dunque, alla verifica se la delibera assembleare a cui parte attrice non ha concorso legittimi il recesso in quanto determinante una modificazione dello statuto concernente



i diritti di voto, dovendosi poi verificare se la modificazione debba essere diretta o possa essere anche indiretta, escluso che rilevi ai fini del recesso una modificazione di mero fatto.

Come detto, lo statuto di [REDACTED] richiama in generale la disciplina delle società per azioni e, in tema di diritto di voto, ricalca l'art. 2538 comma 2 cc, secondo cui ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. In effetti l'art. 30 dello statuto prevede che ciascun socio abbia un solo voto, qualsiasi sia l'ammontare della quota sociale posseduta, non essendo previsti voti plurimi per particolari categorie di soci, come invece l'art. 2538 cc pur ammette a date condizioni, nonché essendo precisato che i soci sovventori abbiano diritto di voto in assemblea in quanto soci cooperatori.

Certamente, potrebbe parlarsi di delibera modificativa dello statuto concernente i diritti di voto ove si introducessero categorie di soci a voto plurimo ovvero si riconoscesse ai soci sovventori, ma non cooperatori, il diritto di voto, ovvero ove l'esercizio dei diritti di voto dei soci cooperatori fosse sottoposto a specifiche condizioni. In questi casi si potrebbe ritenere che la modifica apportata dallo statuto inciderebbe sul diritto di voto, legittimando il recesso dei soci che non abbiano concorso alla relativa deliberazione assembleare. In effetti, parafrasando quanto affermato dalla già richiamata giurisprudenza di legittimità le "modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto, sul piano letterale, sono dunque anzitutto quelle che intervengono su dette limitazioni". Per fare un esempio il riconoscimento del diritto di voto plurimo ai soci cooperatori costituiti in forma societaria, inciderebbe direttamente sul detto loro diritto, ma indirettamente anche sul diritto dei soci a voto singolo che non sono costituiti in forma societaria, perdendosi il principio di parità nell'esercizio di detto diritto al fine di contribuire alla formazione della volontà assembleare.

Rimane da stabilire se i diritti di voto siano incisi dalla disciplina della facoltà di delega riconosciuta al socio e se una eventuale incidenza rilevi ai fini della possibilità di esercitare il recesso.

Presupposto ermeneutico da cui prendere le mosse è che le ipotesi di recesso previste dal legislatore debbono essere interpretate in modo restrittivo, essendo consentito a norma dell'art. 2532 cc, che il socio cooperatore possa recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, in sostanza i casi previsti dall'art. 2437 cc in quanto compatibili, visto il richiamo previsto dall'art. 2519 cc, nonché nei casi previsti dallo statuto che può integrare le ipotesi di recesso. Posto che la volontà statutaria può introdurre ipotesi specifiche di recesso, ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, detta volontà statutaria dovrà essere interpretata restrittivamente, essendo ben possibile ampliare le ipotesi di recesso secondo autonomia privata. Per una interpretazione restrittiva depone altresì la stessa intrinseca esigenza di certezza funzionale al buon andamento della società che deve



essere posta in condizione di apprezzare, prima di procedere, quali modificazioni statutarie faranno sorgere il diritto di recesso in capo al socio. Ancora una volta, argomentando da Cass. n. 13875/2017, una lettura in senso ampio della lettera g) dell'art. 14 dello statuto con riguardo alle modificazioni concernenti i diritti di voto, si estenderebbe ad un numero non solo vasto, ma anche indeterminato di possibili combinazioni.

Ora la modificazione statutaria della facoltà riconosciuta al socio di conferire delega a terzi per partecipare all'assemblea dei soci ed ivi esercitare il diritto di voto non concerne in sé il riconoscimento del diritto di voto stesso riconnesso alla qualifica di socio, ma inerisce esclusivamente ad una modificazione delle facoltà e del diritto di farsi rappresentare in assemblea cosa in sé diversa dal riconoscimento del diritto di voto. In altre parole, il socio, nonostante detta modificazione statutaria, continua a godere dei medesimi diritti di voto precedenti che non sono toccati né direttamente né indirettamente dalla modificazione statutaria.

In definitiva, la domanda attorea deve essere rigettata, essendovi motivi per la compensazione delle spese di lite, considerata la relativa novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per la Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta le domande proposte dall'attrice [REDACTED] ss nei confronti della convenuta [REDACTED] sca;
2. compensa integralmente le spese di lite.

Venezia, 24 febbraio 2021

Il Presidente est.
Dr. Luca Boccuni

